



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



Relazione al Progetto di Legge

"MISURE E STRUMENTI PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI"

1. PREMESSA

Il presente progetto di legge mira ad introdurre nell'ordinamento sammarinese una disciplina sufficientemente esaustiva dell'istituto della "cartolarizzazione" sul piano civilistico, capace di disciplinarne il "meccanismo" ed il ruolo assunto da ciascun attore nel corso del procedimento; la proposta normativa detta inoltre speciali cautele, sia in termini di protezione dell'efficacia degli atti posti in essere nell'ambito della cartolarizzazione, sia in ordine alle forme di segregazione patrimoniale dei beni a ciò destinati. A corredo, vengono introdotte speciali semplificazioni tanto sotto il profilo fiscale quanto in ordine al regime pubblicitario.

Il progetto di legge è articolato in tre parti: una prima parte (Capo I) meramente introduttiva e volta a delimitare l'ambito di applicazione del provvedimento, completata dal compendio definitorio; una seconda parte (Capo II) recante la disciplina della cartolarizzazione in generale, ossia le operazioni di cessione delle attività cartolarizzate (i.e., crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti o beni immobili o mobili registrati e diritti reali ovvero anche personali se aventi a oggetto i medesimi beni). Infine, una terza parte (Capo III) dedicata alla cartolarizzazione di interesse pubblico avente ad oggetto gli attivi bancari, tra i quali si ricomprendono crediti dubbi e non performanti (unitamente alle garanzie reali e personali che li assistono), crediti *in bonis*, beni non strumentali, immobili o mobili registrati, già acquisiti per il recupero crediti ovvero per operazioni di aggregazioni e titoli.

2. SULLE DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE DELLA CARTOLARIZZAZIONE IN GENERALE

Il Capo II del progetto di legge è dedicato alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione *tout court*.

La cartolarizzazione è una articolata operazione finanziaria che consiste nel ricorrere a strumenti di debito, come l'emissione di titoli obbligazionari, per ottenere nell'immediato il rimborso di un credito a lungo termine, senza attenderne negli anni la restituzione da parte del debitore. Il processo di cartolarizzazione si svolge tramite l'intervento di una apposita società, la Società Veicolo (cfr. art. 4), soggetto cessionario delle attività cartolarizzate.

Il processo di cartolarizzazione di articola, principalmente, in due fasi.

Nella prima fase, al fine di recuperare nell'immediato il denaro prestato, l'originator (ossia il soggetto cedente) "cede" i suoi crediti alla Società Veicolo, la quale, a fronte della cessione, paga subito all'originator la somma corrispondente al "prezzo di cessione" e, quindi, si sostituisce al creditore originario nel diritto a riscuotere il credito dal debitore.

Nella seconda fase, la Società Veicolo (soggetto cessionario) cartolarizza i crediti (*melius*, il portafoglio di crediti) acquisiti emettendo strumenti finanziari destinati alla sottoscrizione da parte di Clienti Professionali, garantendone il rimborso. Gli strumenti finanziari emessi dalla Società Veicolo sono lo strumento attraverso cui viene finanziato l'acquisto, da parte dell'originator, delle attività cartolarizzate, i cui proventi sono - in ultimo - destinati al pagamento delle cedole, al rimborso del capitale nonché alla copertura dei costi dell'operazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Gli strumenti finanziari, sono denominati ABS, Asset Backed Securities, ovvero titoli (securities) garantiti (backed) da attività finanziarie, come i crediti (assets). Le ABS emesse nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione appartengono a differenti *tranche* caratterizzate da diversi livelli di tutela al rimborso: ABS Senior, le più tutelate e a seguire, in ordine decrescente, ABS Mezzanine e ABS Junior.

L'incasso, i pagamenti, il recupero dei crediti o gestione e smobilizzo delle attività cartolarizzate è conferito dalla Società Veicolo ad un Servicer che presenta specifiche competenze (a seconda del tipo di operazione, congiuntamente o disgiuntamente) in materia di gestione dei flussi di cassa connessi alle attività cartolarizzate, prestatori di servizi di pagamento ai sensi della Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi del 17 novembre 2005 n. 165 (di seguito "LISF"), gestione dei crediti ceduti e gestione dei beni immobili o mobili registrati e diritti connessi.

Pertanto, il progetto di legge mira - per la prima volta - ad introdurre una generale e strutturata disciplina della cartolarizzazione, sino ad ora non presente nell'ordinamento sammarinese, fornendo peraltro adeguata risposta ai *desiderata* dello stesso Legislatore [Cfr. Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126]. Per tale motivo, il progetto di legge traccia per San Marino un perimetro innovativo e di portata generale in tema di cartolarizzazione, ritenendo di non poter - quantomeno da subito, cautelativamente - recepire i più recenti istituti introdotti nel panorama sovranazionale in tema di cartolarizzazione, ma solo decenni di consolidate applicazione delle forme tradizionali.

Difatti, volgendo l'attenzione alla normativa italiana in materia di cartolarizzazione, con il Decreto D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2020, detto anche Decreto "Milleproroghe", sono state apportate importanti novità. Tale Decreto ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche sostanziali alla legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di cartolarizzazione dei crediti, integrando, tra le altre, la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento (c.d. *sub-participation*), e prevedendo una ulteriore modalità di concessione di finanziamenti da parte di società veicolo di cartolarizzazione per il tramite di banche e intermediari finanziari.

Ad ogni modo, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il regime di segregazione in genere declinato nell'ambito della struttura giuridica più nota, ossia quella prevede la cessione dei crediti alla SPV, richiede l'esecuzione di adempimenti pubblicitari, affinché la cessione dei crediti divenga opponibile *erga omnes*.

3. SULLE DISPOSIZIONI DELLA CARTOLARIZZAZIONE DI ATTIVI BANCARI, IN PARTICOLARE

3.1 Cenni introduttivi

Infine, il Capo III contiene la regolamentazione delle operazioni di cartolarizzazione di interesse pubblico, ossia quelle operazioni realizzate mediante il Veicolo di Sistema da parte di soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera A e B dell'Allegato 1 della LISF, ovvero di tutti i soggetti appartenenti a Stati esteri ed autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza all'esercizio di attività riservate nell'ambito del territorio di appartenenza. Lo schema giuridico dell'operazione di cartolarizzazione di cui al CAPO III è il medesimo di quello disciplinato



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

al CAPO II, ma con necessarie modifiche dovute all'interesse pubblico sotteso alla cartolarizzazione in commento.

Le cartolarizzazioni di cui al CAPO III potranno essere compiute solamente mediante la cessione dei creditori dagli originator al Veicolo di Sistema, società costituita e regolata dal Decreto Delegato 27 luglio 2020, n. 126; richiedono la nomina obbligatoria del soggetto incaricato al "montaggio" dell'operazione (ossia l'arranger); ed inoltre, l'attività di Servicer è rimessa all'IGRC, costituito, regolato ed incaricato della gestione dei crediti dubbi ceduti dall'originator al Veicolo di sistema ai sensi del Decreto Delegato 27 luglio 2020 n. 126.

Tale impostazione risponde all'esigenza di passare "dall'analisi del problema all'individuazione di una soluzione di sistema" che si fonda, in estrema sintesi, sulla cartolarizzazione degli attivi (anche non performanti, ma anche in *bonis*) delle banche attraverso una società veicolo comune a tutto il sistema ed in mano pubblica, che si avvalga - per un più efficiente ed efficace recupero dei crediti e gestione/realizzo dei relativi asset (prevalentemente immobiliari) - di una società servicer specializzata, ma pur sempre "domestica", anche al precipuo fine di non disperdere il valore di quegli attivi e di creare in territorio nuove opportunità professionali e lavorative, anche per sopperire, almeno in parte, alla significativa contrazione occupazionale registrata dal settore finanziario sammarinese nell'ultimo decennio in relazione alle crisi bancarie via via succedutisi. Segnatamente, attraverso la cartolarizzazione degli attivi bancari si raggiungerebbe il duplice obiettivo di:

- rafforzare il livello di sicurezza (e, dunque, il richiamo) degli investimenti dei clienti professionali, anche (ma soprattutto) di quelli esteri, i quali, come sottoscrittori delle "senior notes", potranno contare su un portafoglio di attivi giuridicamente "segregato" e "protetto" in loro favore, cui potrebbe sommarsi la copertura assicurativa garantita da primarie compagnie assicurative, oppure una pubblica garanzia di ultima istanza dello Stato prestata in favore del Veicolo di Sistema (e non direttamente a favore dei titolari delle ABS Senior), oltre che a quella ordinaria delle banche cedenti (*originator*);
- consentire un miglioramento del profilo di liquidità delle banche sammarinesi, in misura corrispondente alla parte di denaro ricevuta dal Veicolo di Sistema dalle sottoscrizioni di ABS Senior, con utilizzo di fondi preferibilmente non depositati presso di esse ed, in ogni caso, un miglioramento dei loro *ratios* prudenziali e, quindi, della loro capacità di credito alle imprese e alle famiglie in relazione al deconsolidamento, almeno parziale, degli attivi cartolarizzati dai loro bilanci.

Tale soluzione tecnica sul piano giuridico/finanziario trova peraltro significativi riscontri anche in altri sistemi bancari a noi vicini e parimenti colpiti dalla crescita esponenziale degli NPL, dovuta soprattutto all'acuirsi della crisi economica internazionale e al prolungato ciclo recessivo degli ultimi anni; basti pensare ai numerosi interventi di integrazione che, anche recentemente, hanno interessato la Legge italiana sulla cartolarizzazione (L.130/1999) per un suo impiego sempre più duttile e rispondente alle istanze del sistema bancario nazionale, fino all'introduzione, sempre in Italia, con il D.L. 18/2016 delle cd. GACS (Garanzie pubbliche sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze).

3.2 Gli obiettivi e i contenuti principali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T + 378 (0549) 882 661
F + 378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Premesso che lo scopo finale, motore dell'iniziativa, è la buona riuscita dell'operazione di cartolarizzazione degli attivi bancari (cd. crediti dubbi, e beni da questi rivenienti, crediti in bonis, beni non strumentali, immobili o mobili non registrati, già acquisiti per il recupero crediti ovvero per operazioni di aggregazione, titoli) mediante un veicolo di sistema, il primo obiettivo che questo progetto di legge si è posto, in via preliminare, oltre all'introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina legislativa sufficientemente esaustiva, è quello di disporre le speciali misure in termini di:

- a) protezione dell'efficacia degli atti posti in essere nell'ambito di una cartolarizzazione e di
- b) segregazione patrimoniale dei beni a ciò destinati;
- c) semplificazioni sotto il profilo fiscale e pubblicitario.

Una volta definito l'istituto della cartolarizzazione in generale, il terzo Capo tratta, come *caveat*, le specificità della cartolarizzazione di interesse pubblico, avente, come già sopra anticipato:

- a) ad oggetto, esclusivamente gli attivi bancari definiti quali crediti dubbi o non performanti, crediti in *bonis*, titoli e beni non strumentali, immobili o mobili registrati già acquisiti per il recupero del credito;
- b) per veicolo, il veicolo di sistema di cui al Decreto Delegato 27 luglio 2020 n.126;
- c) lo Stato, come possibile garante di ultima istanza per i sottoscrittori delle tranche "senior";
- d) come servicer l'IGRC;
- e) arranger comune nominato dal Congresso di Stato, nel caso in cui all'operazione di cartolarizzazione dovessero partecipare più Originator.

In relazione alle particolari caratteristiche e limitazioni di cui sopra, queste speciali cartolarizzazioni beneficiano di un regime giuridico di protezione e semplificazione ancora più forte, in termini di deroga alla disciplina ordinaria, rispetto alle disposizioni generali (seppur già derogatorie), applicate alle cartolarizzazioni non speciali.

3.31 principi caratterizzanti

In via preliminare rispetto alla trattazione, finale ed analitica, dell'intero articolato di legge, è utile evidenziare alcuni tra i principi qualificanti che hanno guidato la sua redazione. Tali principi possono essere così sintetizzati:

- a) unitarietà;
- b) comparabilità;
- c) semplicità;
- d) rispondenza.

Nel rispetto del principio di unitarietà, v'è la contestuale presentazione, unitamente al progetto di legge recante disposizioni in materia di cartolarizzazione, dell'ulteriore progetto di legge volto, in continuità con i vari interventi di integrazione e modifica della Legge n.55/1994, da ultimo con Legge n.102/2015, a rendere più efficaci ed efficienti le procedure di recupero del credito, ricorrendo, tra l'altro, ad Istituti quali il cd. "patto marciano" e la cd. "revocatoria semplificata".



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Una efficiente operazione di cartolarizzazione, soprattutto se riguardante un portafoglio crediti con sottostante immobiliare, non può infatti prescindere da un efficiente apparato di regole volte, da un lato, al più rapido accertamento del credito e, dall'altro lato, a garantire l'efficiente escussione delle garanzie accessorie (superando, ad esempio, l'inadeguatezza del sistema delle aste). Ciò tanto più in un sistema bancario come quello sammarinese in cui oltre la metà degli non performanti risulta garantito da un importante sottostante immobiliare. La cartolarizzazione dei crediti nell'ordinamento giuridico sammarinese risulterà utile e, soprattutto, efficace nel limite in cui le disposizioni del presente progetto trovino il necessario supporto da un sistema di regole efficienti per il recupero dei crediti medesimi.

Non solo. Tanto più risulterà inefficiente il sistema di recupero dei crediti, tanto meno gli Originator avranno interesse (*melius*, utilità) ad aderire alle operazioni di cartolarizzazione posto che le *ABS* (*notes*) risulteranno difficilmente collocabili presso gli investitori presentando, un *rating* influenzato dalla scarsa "recuperabilità" del sottostante.

Con riguardo alla comparabilità, si è cercato per quanto possibile, ferme con le peculiarità dell'ordinamento giuridico sammarinese, di conformare gli articoli sulla cartolarizzazione di cui al secondo e terzo Capo con gli altrettanti primi 6 articoli della Legge italiana n.130/1990 (e *s.m.i.*), seguendo anche il medesimo ordine di trattazione, allo scopo di poter mutuare, da realtà già mature, le profittevoli esperienze di sistemi economici a noi vicini e spesso integrati al nostro. Una più agevole comparabilità della nostra legge sulle cartolarizzazioni, con l'omologa disciplina di altri ordinamenti, rappresenta inoltre un fattore positivo laddove l'offerta dei titoli *asset backed* sammarinesi fosse estesa (come si vuole) fuori confine.

Con riguardo alla semplificazione, trattandosi della prima ed organica disciplina sammarinese sulla cartolarizzazione, si è cercato di evitare (come già detto) in questa sede di disciplinare anche quelle forme di cartolarizzazione "spurie", "complesse" o comunque diverse da quella "tradizionale" (benché previste nelle integrazioni apportate alla summenzionata legge italiana e meglio descritte nelle premesse della presente relazione). L'unica forma di cartolarizzazione diversa da quella tradizionale (cartolarizzazione dei crediti), che è stata introdotta in questo progetto di legge è la cd. cartolarizzazione materiale, avente ad oggetto beni immobili o mobili registrati ed i relativi flussi di cassa, derivanti dalla loro gestione o realizzo; il progetto di legge include infatti la cartolarizzazione, oltre che dei crediti dubbi, anche di quei (soli) beni immobili disponibili, che le banche hanno acquisito per recupero crediti, derivanti ad esempio da mutui ipotecari o leasing immobiliari risolti.

Passando infine al principio della rispondenza, è evidente che questo progetto di legge è primariamente ispirato alla necessità di dare una adeguata risposta alle specifiche esigenze ed alle peculiarità del tema NPL per il micro-sistema bancario sammarinese. In tale contesto va letta la scelta politica di:

- a) limitare ai soli clienti professionali, sammarinesi ed esteri, la possibilità di acquistare le notes;
- b) mantenere, pur nell'unitarietà del portafoglio a garanzia dei titoli emessi, una divisione in comparti, per garantire, per l'intera durata dell'operazione di cartolarizzazione, un'agevole riconducibilità degli attivi alla rispettiva banca cedente, necessaria, non solo in caso di *minus* rispetto ai flussi attesi (e conseguente obbligo di indennizzo), ma anche in caso di *plus* (e conseguente apprezzamento delle junior), per evitare che dalla attesa solidarietà tra banche

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- cedenti derivino atteggiamenti speculativi di minor prudenza nella valutazione degli attivi da cartolarizzare;
- c) responsabilizzare ulteriormente le banche cedenti sull'esito della cartolarizzazione (cd. "skin in the game") prevedendo una misura minima di assegnazione di abs junior ed una riserva di prezzo, depositata in escrow;
- d) prevedere una *derecognition* piena solo per le emissioni senior.

4. L'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE

Si richiama di seguito il contenuto degli articoli del progetto di legge con evidenza degli aspetti più rilevanti.

Articolo 1 apre il Capo I, definendo l'ambito di applicazione della legge;

Articolo 2 è l'articolo introduttivo contenente le definizioni, mutate, laddove presenti, delle omologhe definizioni contenute nei regolamenti di Banca Centrale (BCSM);

Articolo 3 stabilisce il contenuto minimo del programma dell'operazione di cartolarizzazione che va sempre sottoposto alla Banca Centrale;

Articolo 4 La norma descrive le caratteristiche della società veicolo chiarendo che, pur non rientrando tra i soggetti designati ai fini antiriciclaggio né tra i soggetti autorizzati da BCSM, sebbene da questa vigilati, subentra negli eventuali obblighi del cedente ai fini della Centrale Rischi ed è soggetta agli eventuali obblighi di registrazione e segnalazione introdotti da BCSM. La norma infine apre all'utilizzo di trust o fondi comuni d'investimento quali possibili SPV ma rinviando all'uopo ad un decreto delegato;

Articolo 5 definisce i rigorosi termini di separatezza patrimoniale delle attività cartolarizzate e dei flussi di cassa da queste prodotti, con prevalenza anche rispetto ai casi di sospensione dei pagamenti o liquidazione del depositario, in favore sia del veicolo, sia dei servicer, sia dei soggetti da questi ultimi delegati.

Articolo 6 fissa le competenze dell'arranger, i cui requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza verranno stabiliti da BCSM con apposito regolamento;

Articolo 7 fissa le competenze dei servicer nelle operazioni cartolarizzazioni, stabilendone i requisiti minimi e la natura di soggetti non autorizzati da BCSM, sebbene da questa vigilati;

Articolo 8 stabilisce le speciali disposizioni in tema di efficacia, opponibilità e pubblicità della cessione, rinviando alle agevolazioni contenute nella legislazione LISF in tema di opponibilità delle cessioni in blocco, ed esime i pagamenti in favore della società veicolo dal rischio di revocatoria concorsuale mentre ne abbrevia i termini di utile esperimento (da 12 a 3 mesi) per i casi di procedura concorsuale di cedente o cessionario;

Articolo 9 dopo aver chiarito, ai fini LISF, l'inclusione delle ABS tra gli strumenti finanziari e delle società veicolo tra le società di capitali che emettono obbligazioni, prevede la disapplicazione della ordinaria disciplina di cui agli articoli 31 e 32 della legge sulle società per l'applicazione delle speciali disposizioni che saranno adottate da BCSM ai fini del rilascio dell'approvazione sui programmi delle operazioni di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- cartolarizzazione. La norma infine precisa che le ABS sono titoli ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione;
- Articolo 10 in questo articolo l'equiparazione ai titoli obbligazionari è estesa anche a livello fiscale mentre, a livello contabile, vengono mutate le speciali disposizioni di gradualità adottate fuori confine, fermi restando i poteri regolamentari di BCSM anche in tema di bilancio quando originator sono soggetti autorizzati ai sensi della LISF;
- Articolo 11 apre il Capo III e delimita il relativo ambito di applicazione, anche con riguardo alle disposizioni generali del Capo precedente;
- Articolo 12 disciplina il Veicolo di Sistema, quale soggetto cessionario degli attivi bancari, definendone la struttura organizzativa e le relative competenze;
- Articolo 13 stabilisce il principio dell'obbligatorietà dell'arranger con specifico riguardo alle Operazioni di Cartolarizzazione di cui al Capo III, stabilendone i requisiti, competenze e criteri di ripartizioni dei relativi oneri, quali costi delle Operazioni di Cartolarizzazione.
- Articolo 14 conferma IGRC quale Servicer incarico dal Veicolo di Sistema per la gestione e recupero degli Attivi Bancari ceduti dagli Originator al medesimo Veicolo di Sistema, stabilendone altresì i relativi adempimenti.
- Articolo 15 Delimita, al primo comma, l'ambito delle speciali cartolarizzazioni di interesse pubblico, mentre al comma 2 fissa le principali e specifiche caratteristiche dell'operazione, tra i quali il subentro della legittimazione attiva e passiva nei contenziosi relativi (cedibilità res litigiosa) e la necessaria autorizzazione di BCSM rispetto al programma dell'operazione;
- Articolo 16 descrive le due (sole) categorie di ABS (*senior* e *junior*) caratterizzate da diversi gradi di rischio e di rendimento e riservate, esclusivamente, ai Clienti Professionali;
- Articolo 17 descrive la modalità di remunerazione degli originator per gli attivi cartolarizzati, in parte mediante nuova liquidità, in parte (almeno 5%) mediante attribuzione di tranche junior dei titoli emessi, e ne attribuisce la competenza in ordine al prezzo delle operazioni di cartolarizzazione all'arranger con possibilità, dell'originator dissenziente, di sostituire gli attivi bancari con altri attivi bancari di uguale valore, oppure di non cartolarizzare salvo l'obbligo di sostenere i costi di allestimento;
- Articolo 18 stabilisce il completo deconsolidamento degli attivi bancari in misura corrispondente alla parte di prezzo ricevuta per le ABS Senior, mentre affidata al Coordinamento della Vigilanza di BCSM la misura del deconsolidamento dei titoli ABS diversi dalle ABS Senior.
- Articolo 19 pone alle banche originator l'obbligo di costituire presso BCSM un deposito a garanzia del veicolo (pegno irregolare) in misura pari al 15% della quota di prezzo corrisposta in denaro dal Veicolo di Sistema, con obbligo di reintegro fino a quella soglia in caso di utilizzo da parte del veicolo per far fronte ai pagamenti. In riferimento a tale ultimo aspetto è previsto, altresì, che il pegno costituito da ogni Originator garantisca anche la mancata ricostituzione del pegno da parte degli altri

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- Originator, fermo restando che (solo in tale caso) la ricostituzione del pegno deve avvenire per un importo complessivo non superiore al suo originario ammontare.
- Articolo 20 obbliga le banche originator degli attivi bancari che hanno performato meno delle attese, ad indennizzare il Veicolo di Sistema per quanto ancora finanziariamente occorrente mediante l'escussione delle garanzie ai sensi, per gli effetti e secondo le modalità di cui all'articolo 19. Inoltre, è disciplinata la procedura di ripetizione della somma eventualmente escussa dal Veicolo di Sistema, laddove gli Attivi Bancari abbiano (in seguito) realizzato secondo le attese.
- Articolo 21 descrive, sotto il profilo patrimoniale, l'impatto di eventuali perdite sul valore di rimborso dei titoli junior attribuiti alla banca cedente gli attivi che abbiano originato tali perdite ed in misura proporzionale al loro concorso. La norma prevede che le perdite patrimoniali debbano essere assorbite, in prima istanza, dalla riserva costituita ai sensi dell'articolo 19 e, solo in seguito, dalle ABS Junior.
- Articolo 22 prevede che l'integrale rimborso delle sole ABS Senior possa essere garantito da coperture assicurative prestate da primarie compagnia di assicurazione, oppure dallo Stato. La norma disciplina, altresì, i termini, modalità e condizioni di escussione della garanzia.
- Articolo 23 prevede l'esenzione da qualsiasi forma di imposta, diretta o indiretta, per il Veicoli di Sistema ed estende il regime di defiscalizzazione di cui alla nuova disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie (cfr. Legge 14 giugno 2019 n. 102). Sono fatti salvi gli oneri fiscali degli Originator, dei Servicer e dei sottoscrittori delle ABS.
- Articolo 24 stabilisce i termini di entrata in vigore del progetto di legge.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Gatti -

